



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
98/C 219/01	Decisione del Consiglio, del 6 luglio 1998, relativa alla nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato consultivo per la formazione nel campo dell'assistenza infermieristica	1
	Commissione	
98/C 219/02	ECU.....	4
98/C 219/03	Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche ⁽¹⁾	5
98/C 219/04	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/JV.6 — Ericsson/Nokia/Psion) ⁽¹⁾	7
98/C 219/05	Notifica di accordi di cooperazione (Caso IV/37.078/F-3) ⁽¹⁾	8
98/C 219/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1105 — Tengemann/Gruppo PAM) ⁽¹⁾	9
98/C 219/07	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso IV/M.1006 — UPM-Kymmene/April) ⁽¹⁾	9
98/C 219/08	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso IV/M.1230 — Glaverbel/PPG) ⁽¹⁾	10
98/C 219/09	Aiuti di Stato — C 8/98 (ex N 237/97, NN 151/97) — Germania ⁽¹⁾	11



<u>Numero d'informazione</u>	Sommarrio (<i>segue</i>)	Pagina
	II Atti preparatori	
	Consiglio	
98/C 219/10	Parere conforme n. 1/98 del Consiglio a norma dell'articolo 55, paragrafo 2, lettera c), del trattato CECA	15
	Commissione	
98/C 219/11	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime del diritto a deduzione dell'imposta sul valore aggiunto	16
98/C 219/12	Proposta di regolamento (CE) del Consiglio riguardante le misure di controllo, le misure relative al sistema di restituzione e le misure di cooperazione amministrativa necessarie per l'applicazione della direttiva 98/.../CE	20
<hr/>		
	III Informazioni	
	Commissione	
98/C 219/13	Azioni innovative destinate a promuovere attività transnazionali delle PMI europee operanti sui mercati dei paesi terzi — Invito a presentare proposte ⁽¹⁾	23



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 6 luglio 1998

relativa alla nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato consultivo per la formazione nel campo dell'assistenza infermieristica

(98/C 219/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 77/454/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977, concernente l'istituzione di un comitato consultivo per la formazione nel campo dell'assistenza infermieristica ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 3 e 4,

visto l'atto di adesione del 1994, e segnatamente l'articolo 165, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 di questa decisione, detto Comitato è composto di tre esperti per ogni Stato membro e di un supplente per ciascuno di questi esperti; che, ai sensi dell'articolo 4 della medesima decisione, il mandato di questi esperti e supplenti ha una durata di tre anni;

considerando che, con decisione del 25 luglio 1994 ⁽²⁾, il Consiglio ha nominato i membri titolari e supplenti di detto Comitato per il periodo dal 25 luglio 1994 al 24 luglio 1997; che il Consiglio, con decisione del 24 luglio 1995 ⁽³⁾, ha nominato i membri titolari e supplenti italiani, austriaci, finlandesi e svedesi del suddetto Comitato per lo stesso periodo;

considerando che ciascuno dei governi di quattordici Stati membri ha presentato un elenco di candidati ai fini della nomina, della sostituzione o del rinnovo del mandato di tali membri titolari e supplenti,

DECIDE:

Articolo unico

Sono nominati membri titolari e supplenti del Comitato consultivo per la formazione nel campo dell'assistenza infermieristica, per il periodo dal 6 luglio 1998 al 5 luglio 2001:

⁽¹⁾ GU L 176 del 15.7.1977, pag. 11.

⁽²⁾ GU C 221 del 9.8.1994, pag. 3.

⁽³⁾ GU C 206 dell'11.8.1995, pag. 2.

A. Esperti della professione in attività di servizio

	Titolari	Supplenti
Belgio	Sig.ra Marie-Thérèse CELIS	Sig.ra B. LAMBRECHTS
Danimarca	Sig.ra Aase LANGVAD	Sig.ra Bente SIVERTSEN
Germania	Sig.ra Barbara SCHWOCHERT	Sig.ra Christa NOWAKEWITSCH
Grecia	Dr. Aspasia PAPADANTONAKI	Sig.ra AGAGHIOTOU-DIMOPOULOU
Spagna	Sig. Máximo A. GONZÁLEZ JURADO	Sig.ra Myriam OVALLE BERNAL
Francia	Sig. MAROUDY	Sig.ra DAVID
Irlanda
Italia
Lussemburgo	Sig.ra Monique BIRKEL	Sig. Marc ENGELDINGER
Paesi Bassi	Sig. C. de RIDDER	Sig. K. van der KAMP
Austria	Sig.ra Charlotte STAUDINGER	Sig. Robert JESCHOFNIK
Portogallo	Sig. DE ALMEIDA TEIXEIRA	Dra. M. A. DA PURIFICAÇÃO RODRIGUES DE SOUSA
Finlandia	Sig.ra Helena PARTINEN	Sig.ra Anneli JAROMA
Svezia	Sig. Siv KARLSSON	Sig.ra Britta UNNEBY
Regno Unito	Sig. Tom KEIGHLEY	Sig.ra Lorene READ

B. Esperti degli istituti che impartiscono la formazione nel campo dell'assistenza infermieristica

	Titolari	Supplenti
Belgio	Dr. Herman CLAEYS	Sig.ra SANTUCCI
Danimarca	Sig.ra Bente SCHARFF SMIDT	Sig.ra Hanne THAYSEN
Germania	Sig.ra Gertrud STÖCKER	Sig. Gerd DIELMANN
Grecia	Sig.ra Eleni KYRIAKIDOU	Sig.ra MANDELENAKI-KOTZAMPASSAKI
Spagna	Sig. H.-C. BANDO CASADO	Sig. E. FERNÁNDEZ DEL PINO
Francia	Sig.ra DREYER-MULLER	Sig.ra SOUILLARD
Irlanda
Italia	Sig. Enrico CAVANA	Sig.ra Paola DI GIULIO
Lussemburgo	Sig. Claude KUFER	Sig. Armand STRACKS
Paesi Bassi	Sig.ra M. J. M. ADRIAANSEN	Sig.ra L. van LOON-DUYNDAM
Austria	Sig.ra Marianne KRIEGL	Sig.ra Christa THEM
Portogallo	Sig.ra Maria Rosa PINA CABRAL LALANDA GONÇALVES	Dra. Maria da Conceição CRUZ COSTA DE OLIVEIRA
Finlandia	Sig.ra Ritva PAULIN	Sig.ra Vuokko LOHINIVA
Svezia	Sig.ra Ella DANIELSSON	Sig.ra Christina LINDHOLM
Regno Unito	Sig.ra Eileen MARTIN	Prof. Sally GLEN

C. Esperti delle autorità competenti degli Stati membri

	Titolari	Supplenti
Belgio	Sig.ra Chantal KAUFMANN	Sig.ra Ria CABUS
Danimarca	Sig.ra Karenlene RAVN	Sig.ra Ruth TRUELSEN
Germania	Sig. Hermann KURTENBACH	Sig.ra Margaretha OETZEL-KLÖCKER
Grecia	Sig.ra Chryssoula LEMONIDOU	Sig.ra Angeliki DIMOPOULOU
Spagna	Sig.ra Alberta SANCHIZ RAMOS	Sig.ra Pilar ALONSO DE MIGUEL
Francia	Sig.ra QUIVRON	Sig. LAROCHE-NEEL
Irlanda
Italia	Sig. Remo DI LISIO	Sig.ra Annaflora LACAVALA
Lussemburgo	Sig. Raymond STRAUS	Sig. Roger CONSRUCK
Paesi Bassi	Sig. C. W. van POLANEN PETEL	Sig.ra M. A. BRONKHORST
Austria	Sig.ra Meinhild HAUSREITHER	Sig.ra Alexandra LUST
Portogallo	Dra. Ana Maria DINIZ COUTO	Dra. Natália M. GOMES DO VALE
Finlandia	Sig.ra Terttu JÄÄSKELÄINEN	Sig.ra M. VALLIMIES-PATOMÄKI
Svezia	Sig.ra Marika NORDSTRÖM	Sig. Leif GUDMUNDSSON
Regno Unito	Sig.ra Sue NORMAN	Sig.ra Anna MASLIN

Fatto a Bruxelles, addì 6 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. EDLINGER

COMMISSIONE

ECU ⁽¹⁾

14 luglio 1998

(98/C 219/02)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,6806	Marco finlandese	5,99598
Corona danese	7,51626	Corona svedese	8,81861
Marco tedesco	1,97268	Sterlina inglese	0,668986
Dracma greca	327,262	Dollaro USA	1,09460
Peseta spagnola	167,396	Dollaro canadese	1,62055
Franco francese	6,61300	Yen giapponese	154,447
Sterlina irlandese	0,783757	Franco svizzero	1,66160
Lira italiana	1945,22	Corona norvegese	8,39391
Fiorino olandese	2,22378	Corona islandese	78,5153
Scellino austriaco	13,8784	Dollaro australiano	1,76890
Scudo portoghese	201,778	Dollaro neozelandese	2,10905
		Rand sudafricano	6,65514

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio fax a risposta automatica (ai n. 296 10 97 e n. 296 60 11) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU L 379 del 30.12.1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU L 189 del 4.7.1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU L 349 del 23.12.1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU L 311 del 30.10.1981, pag. 1).

Procedura d'informazione — Regolamentazioni tecniche

(98/C 219/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

- Direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109 del 26.4.1983, pag. 8).
- Direttiva 88/182/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1988, che modifica la direttiva 83/189/CEE (GU L 81 del 26.3.1988, pag. 75).
- Direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE (GU L 100 del 19.4.1994, pag. 30).

Notifiche di progetti nazionali di regolamentazioni tecniche ricevute dalla Commissione.

Riferimento (*)	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi (*)
98/236/A	Regolamento del ministro federale per gli Affari economici relativo alla prova di armi da fuoco portatili 1998 — Regolamento uso di armi da fuoco 1998	21.9.1998
98/237/A	Regolamento del ministro federale per gli Affari economici relativo alla prova di cartucce per armi da fuoco portatili 1998 — Regolamento controllo cartucce 1998	21.9.1998
98/258/D	Modifiche alle liste A e C delle norme sui materiali per l'edilizia — Stesura 98/1 per l'edizione 98/2	7.9.1998
98/252/D	Condizioni di controllo e di ammissione per la prova di omologazione di interfacce di sistemi nautici, impianti, apparecchi e strumenti — Requisiti tecnici	7.9.1998
98/253/D	Progetto di decreto relativo a disposizioni tecniche di costruzione; DIN 18024 costruire senza barriere; parte 1: strade, piazze, percorsi, aree di traffico e di verde pubblico. Principi di progettazione; edizione gennaio 1998	7.9.1998
98/254/NL	Regolamento sugli imballaggi e sugli articoli di consumo (GU 1980 n. 18)	9.9.1998
98/255/A	Legge federale 1992 di modifica della legge sulle apparecchiature elettrotecniche — ETG 1992	11.9.1998
98/256/A	Prescrizione tecnica sui fari di emergenza per il servizio marittimo (EPIRBs); FTV507	11.9.1998
98/257/A	Prescrizione tecnica sugli impianti radio a onde ultracorte per il servizio marittimo (FTV 544)	11.9.1998
98/259/F	Progetto di ordinanza recante modifica dell'ordinanza 16 luglio 1954 relativa agli impianti di illuminazione e di segnalazione dei veicoli	9.9.1998
98/260/UK	Regolamento edilizio 1991 — Progetto di modifiche al documento approvato M (Accesso a strutture per disabili)	14.9.1998
98/261/D	Direttiva DAfStb — Misure cautelative contro le reazioni alcaline dannose nel calcestruzzo, ediz. dicembre 1997	18.9.1998
98/262/D	Norma di omologazione Reg TP 321 ZV 006 per impianti radar di terra del servizio di radiolocalizzazione	10.9.1998
98/263/E	Progetto di regio decreto che modifica il regio decreto 1° dicembre 1989 n. 1472 che disciplina le serie delle quantità nominali e delle capacità nominali per determinati prodotti imballati	11.9.1998
98/264/E	Progetto di decreto che modifica parzialmente i requisiti che figurano nell'allegato al regio decreto 18 dicembre 1985 n. 2531 relativo alle specifiche tecniche dei rivestimenti galvanizzati a caldo dei prodotti, pezzi e articoli vari costruiti o prodotti in acciaio o in altri materiali ferrosi, e stabilisce la loro omologazione da parte del ministero dell'industria e dell'energia	24.9.1998

Riferimento (1)	Titolo	Scadenza della sospensione di tre mesi (2)
98/266/A	Regolamento del governo regionale di Vienna con cui si riconoscono le direttive tecniche per l'allestimento, la modifica, l'esercizio e la manutenzione di impianti a gas a bassa pressione	18.9.1998
98/267/NL	Prima modifica del decreto di attuazione 1997 relativos al deposito per le bibite e l'acqua da tavola	16.9.1998
98/268/FIN	Decisione del Consiglio dei ministri sulla raccolta e sul recupero della carta da macero	14.9.1998
98/269/FIN	Norme e direttive tecniche ferroviarie RAMO, parte 6 — Dispositivi di sicurezza	18.9.1998
98/270/NL	Progetto di decreto recante norme sulle strutture per i veicoli a motore (decreto sulle strutture per i veicoli a motore nell'ambito della legge per la salvaguardia dell'ambiente)	18.9.1998
98/271/NL	Progetto di decreto recante norme sui servizi di lavaggio di articoli tessili (decreto sui servizi di lavaggio di articoli tessili nell'ambito della salvaguardia dell'ambiente)	18.9.1998
98/272/F	Decreto recante modifica del decreto 25 agosto 1995 n. 95.949 relativo alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso dei letti a castello destinati a essere impiegati nelle singole abitazioni o in locali collettivi	21.9.1998
98/273/A	Norma in materia di tecnica della telecomunicazione per stazioni radiotelefoniche di terra del servizio di radioguida della navigazione aerea (FTV520)	28.9.1998
98/274/FIN	Norma concernente i recipienti a pressione	21.9.1998
98/275/FIN	Decisione del ministero dell'industria e del commercio concernente i recipienti a pressione	21.9.1998
98/276/UK	Progetto di regolamento 1998 (Irlanda del Nord) sugli strumenti di misura (Misure di lunghezza) (Modifica)	24.9.1998
98/277/UK	Decreto 1998 sulla radiotelegrafia (Apparecchiature amatoriali e funzionanti in banda cittadina) (Disposizioni varie)	25.9.1998
98/278/A	Legge di modifica della legge viennese relativa agli orti di famiglia	28.9.1998
98/279/UK	Regolamento tecnico nazionale (NTR) 17 — Requisiti per l'omologazione dell'interfaccia radio di apparecchi che utilizzano le frequenze TETRA, diversi da quelli radiomobili	23.9.1998
98/280/UK	Regolamento tecnico nazionale (NTR) 18 — Requisiti per l'omologazione di apparecchi radiomobili TETRA	23.9.1998
98/281/NL	Regolamento 1997 del VVR (associazione produttori di alimenti per animali) sul commercio delle proteine animali	25.9.1998
98/282/NL	Decreto recante modifica del decreto sulle navi della navigazione interna (requisiti tecnici per le navi passeggeri a vela)	25.9.1998

(1) Anno, numero di registrazione, Stato membro autore.

(2) Periodo nel corso del quale il progetto non può essere adottato.

(3) Senza scadenza, in quanto la Commissione ha accettato la motivazione di urgenza invocata dallo Stato membro autore del progetto.

(4) Senza scadenza, in quanto si tratta di specificazioni tecniche o di altri requisiti connessi con misure di carattere fiscale o finanziario, ai sensi dell'articolo 1, punto 9, secondo comma, terzo trattino della direttiva 83/189/CEE.

(5) Procedura di informazione chiusa.

La Commissione richiama l'attenzione sulla sentenza riguardante la «CIA Security», emessa il 30 aprile 1996 nella causa C-194/94, secondo la quale la Corte di giustizia ritiene che gli articoli 8 e 9 della direttiva 83/189/CEE debbano essere interpretati nel senso che i singoli possono farli valere dinanzi a un giudice nazionale, il quale deve rifiutare l'applicazione di una regola tecnica nazionale che non sia stata notificata conformemente alla direttiva di cui sopra.

Detta sentenza conferma la comunicazione della Commissione del 1° ottobre 1986 (GU C 245 dell'1.10.1986, pag. 4).

L'inadempimento dell'obbligo di notifica comporta pertanto l'inapplicabilità delle regole tecniche in esame, di modo che queste ultime siano inopponibili ai singoli.

Per eventuali informazioni su tali notifiche rivolgersi ai servizi nazionali il cui elenco è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 324 del 30 ottobre 1996.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso IV/JV.6 — Ericsson/Nokia/Psion)

(98/C 219/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 7 luglio 1998 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Per effetto di tale concentrazione, le imprese Telefonaktiebolaget LM Ericsson («Ericsson»), Nokia Corporation e Psion plc acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo in comune della Symbian Limited, a seguito di acquisto di azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - Ericsson: sviluppo, fabbricazione e commercializzazione di sistemi mobili, sistemi infocom e telefoni mobili e terminali;
 - Nokia: ricerca, sviluppo e consegna di sistemi di telecomunicazioni, telefoni mobili, terminali di rete multimediali ed elettronica industriale;
 - Psion: sviluppo, fabbricazione e commercializzazione di computer portatili «handheld» e modem;
 - Symbian: progettazione, commercializzazione e supporto di piattaforme di software, applicazioni e strumenti di sviluppo per prodotti mobili su base ROM.
3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 e 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/JV.6 — Ericsson/Nokia/Psion, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

Notifica di accordi di cooperazione**(Caso IV/37.078/F-3)**

(98/C 219/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 29 maggio 1998 la Commissione ha ricevuto una notifica, ai sensi degli articoli 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 17 del Consiglio⁽¹⁾, riguardante taluni accordi conclusi fra E.I. DuPont de Nemours Company (DuPont) e Pioneer Hi-Bred International Inc. (Pioneer).

DuPont e Pioneer hanno formato un'alleanza per la ricerca destinata a sviluppare le caratteristiche qualitative («quality traits») dei cereali, della soia e di piante oleaginose selezionate per le applicazioni alimentari e industriali. Le parti hanno anche creato un'impresa comune destinata a commercializzare sia la tecnologia sviluppata tramite l'alleanza di ricerca sia taluni prodotti esistenti di DuPont e di Pioneer. L'impresa comune avrà il diritto esclusivo di commercializzare le caratteristiche qualitative sviluppate dall'alleanza di ricerca. In virtù della congiunzione delle rispettive complementari competenze, queste imprese intendono accelerare la scoperta, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie avanzate nel settore dei cereali che abbiano importanza per i consumatori finali per le applicazioni alimentari e industriali. Al fine di intensificare la cooperazione, DuPont ha acquisito una partecipazione del 20 % nel capitale di Pioneer.

2. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che gli accordi notificati possano rientrare nel campo d'applicazione del regolamento n. 17.

3. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sugli accordi notificati.

4. Le osservazioni dovranno pervenire alla Commissione, non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni potranno essere fatte pervenire per fax [n. (32-2) 296 98 02] o tramite il servizio postale, con riferimento al caso IV/37.078/F-3, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione F
Ufficio 1/150
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU 13 del 21.2.1962, pag. 204/62.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso IV/M.1105 — Tengelmann/Gruppo PAM)**

(98/C 219/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 10 marzo 1998 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua italiana e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CIT» della base dati Celex, documento n. 398M1105. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso IV/M.1006 — UPM-Kymmene/April)**

(98/C 219/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 11 giugno 1998 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 398M1006. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso IV/M.1230 — Glaverbel/PPG)**

(98/C 219/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 3 luglio 1998 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Per effetto di tale concentrazione, l'impresa Glaverbel SA (Glaverbel), Belgio, controllata dal gruppo Asahi, acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme di PPG European Glass (PPG) da PPG Industries Inc., USA, a seguito di acquisto di azioni e di elementi dell'attivo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Glaverbel: produzione e vendita di vetro piano, principalmente nel settore edile, dell'industria dei mezzi di trasporto e dell'elettronica;
- PPG: produzione e vendita di vetro piano, principalmente nel settore edile e dell'industria dei mezzi di trasporto.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 e 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il caso IV/M.1230 — Glaverbel/PPG, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1040 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

AIUTI DI STATO

C 8/98 (ex N 237/97, NN 151/97)

Germania

(98/C 219/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

*(Articoli da 92 a 94 del trattato de istituisce la Comunità europea)***Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato, indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati in merito ad aiuti di Stato a favore di Biotec**

Con la seguente lettera la Commissione ha informato il governo tedesco della decisione di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE.

«ANTEFATTI

In data 4 aprile 1997, le autorità tedesche hanno notificato la loro intenzione di concedere all'impresa Biotec un aiuto ad hoc nel settore della ricerca e dello sviluppo, per un importo di 1,16 milioni di ECU. Biotec viene descritta dalle autorità tedesche come un'impresa dedita esclusivamente alla ricerca e specializzata nella produzione di resine amilacee biodegradabili.

con lettere del 30 aprile 1997, 10 luglio 1997 e 31 ottobre 1997, la Commissione ha chiesto al governo tedesco alcune delucidazioni al fine di accertare la conformità dell'aiuto proposto con i criteri stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (in appresso "la disciplina comunitaria"). In particolare la Commissione esprimeva dubbi in merito alla natura di "attività di sviluppo precompetitiva" dei lavori proposti nonché all'effetto incentivante ed alla necessità dell'aiuto.

Le autorità tedesche hanno risposto con lettere datate 2 giugno 1997, 29 agosto 1997 e 18 dicembre 1997.

Nella lettera del 18 dicembre 1997, le autorità tedesche hanno confermato di aver concesso a Biotec un aiuto di Stato non notificato per un importo di 1,54 milioni di ECU (registrato con il numero NN 151/97) con decisione amministrativa del 24 ottobre 1995.

L'IMPRESA

Biotec è una impresa di proprietà al 100 % del gruppo Melitta, un gruppo decentrato di produttori di articoli di marca operanti a livello internazionale, che comprende quasi 60 imprese manifatturiere e di commercializzazione con 4 600 dipendenti, 3 000 dei quali residenti in Germania. Il fatturato complessivo del gruppo si aggira sui 1 000 milioni di ECU.

Sebbene maggiormente conosciuto per la gamma di prodotti connessi al caffè (filtri di carta, caffè, caffettiere), il gruppo Melitta produce una vasta gamma di altri articoli. L'impresa Biotec è inserita nella divisione operativa "Carta/gruppo industriale", la cui produzione comprende i sacchetti per aspirapolvere, le carte speciali per l'industria alimentare ed imballaggi e pellicole biodegradabili.

Biotec produce una gamma di resine biodegradabili con il marchio commerciale Bioplast. Stando alla documentazione commerciale dell'impresa, le resine Bioplast sono composte da amidi biodegradabili e possono essere lavorate da impianti tradizionali per plastiche ai fini della produzione di pellicole mediante soffiatura, pellicole a foglia continua, prodotti stampati ad iniezione e materie plastiche espanse a parete sottile/spessa. Le destinazioni finali di tali prodotti sono molteplici e comprendono pellicole da imballaggio, borse della spesa, sacchetti, posate usa e getta, vassoi e vasi per vivai, per citarne solo alcuni.

L'impresa offre un servizio di progettazione del prodotto in consultazione con i clienti e conduce una sperimentazione di tutti i processi industriali necessari per la produzione in serie. In considerazione dell'evidente valore commerciale della sua produzione, l'impresa ha costituito, a partire dai primi anni '90, un portafoglio comprendente circa 30 brevetti ed ha protetto le proprie invenzioni nel settore della produzione e della lavorazione dell'amido termoplastico.

IL PROGETTO DI AIUTO NOTIFICATO

Il governo tedesco ha notificato il progetto di un aiuto di Stato ad hoc alla ricerca e sviluppo a favore di Biotec Biologische Naturverpackungen GmbH (Emmerich, Germania). I costi complessivi relativi al progetto sono indicati in 4,66 milioni di ECU, mentre l'importo dell'aiuto proposto è di 1,16 milioni di ECU, corrispondente ad una intensità di aiuto del 25 %.

La descrizione tecnica del progetto, da realizzarsi nel periodo che va dal febbraio 1996 al febbraio 1998, è stata presentata dalle autorità tedesche in maniera sommaria e generica. Sostanzialmente, il progetto si riferisce all'ac-

crescimento di scala di un processo che consente la produzione di resine amilacee granulate. L'accrescimento di scala dovrebbe condurre, secondo dimostrazioni di laboratorio, ad un tasso di produzione industriale di 300 kg/h e successivamente alle rese tipiche nel settore delle plastiche manufatte, ossia di 1 000 kg/h. Il progetto sarebbe di difficile realizzazione a causa dei diversi parametri del processo che devono essere ottimizzati. Non viene fornito alcun particolare relativo agli obiettivi specifici, ai risultati che si intendono conseguire né agli specifici elaborati del progetto.

Le autorità tedesche affermano che tale ricerca possiede le caratteristiche di un'attività di sviluppo precompetitiva e può quindi ricevere un finanziamento pubblico fino ad un massimo del 25 % di intensità di aiuto. Biotec ha dato avvio al suo progetto biennale nel febbraio 1996, perché lo considerava di estrema importanza alla luce dell'intensa concorrenza in campo mondiale.

Ulteriori informazioni fornite dal governo tedesco (lettera registrata in data 18 dicembre 1997) indicano che il progetto notificato comprende i seguenti obiettivi:

- accrescimento di scala del processo tecnologico di estrusione dei biopolimeri termoplastici ad alto peso molecolare;
- un programma a lungo termine per l'avviamento dell'impianto;
- un controllo qualitativo delle diverse materie grezze, degli additivi e delle condizioni di reazione;
- i parametri relativi ai macchinari e le configurazioni degli impianti per la produzione dei nuovi materiali.

L'AIUTO NON NOTIFICATO

Il governo tedesco ha confermato di aver concesso a Biotec un aiuto di Stato non notificato di 1,54 milioni di ECU (registrato con il numero NN 151/97) con decisione amministrativa (24 ottobre 1995) adottata dal Ministero federale per l'alimentazione, l'agricoltura e la ricerca. I costi complessivi del progetto sono indicati in 14,4 milioni di ECU e la durata del progetto si estenderebbe dal 1° ottobre 1995 al 31 settembre 1998. Il finanziamento pubblico è stato erogato al fine di effettuare la ricerca — stando alle affermazioni delle autorità tedesche si tratterebbe di ricerca di base — relativa allo sviluppo dell'uso non alimentare dell'amido come polimero biodegradabile.

VALUTAZIONE

Il progetto di aiuto notificato

L'aiuto notificato rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE: in effetti, essendo erogato a favore di un produttore di resine amilacee biodegradabili che possono sostituire le plastiche vergini e riciclate in un'ampia gamma di applicazioni, può

dar luogo a distorsioni degli scambi tra gli Stati membri. Inoltre, esiste già in Europa una produzione a livello industriale di materiali a base di amido: ad esempio Novamont, un'impresa europea, produce dal 1990 i suddetti materiali a base di amido per imballaggi, pellicole e prodotti a foglia continua.

Si deve dimostrare che il progetto per il quale viene proposto l'aiuto rientra nell'ambito della definizione di "attività di sviluppo precompetitiva" (disciplina comunitaria, allegato I) come affermato dalle autorità tedesche. La disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (GU C 45 del 17.2.1996) attribuisce particolare importanza all'effetto di incentivazione degli aiuti nel caso di singoli progetti elaborati da grandi imprese che effettuano ricerche prossime al mercato (articolo 6, punto 5, della disciplina comunitaria). Si deve dimostrare che l'aiuto proposto indurrà le imprese a svolgere ricerche che, in assenza di detto aiuto, non verrebbero realizzate (articolo 6, paragrafo 2, della disciplina comunitaria), nonché dimostrare la necessità e l'effetto di incentivazione dell'aiuto per provare che non si tratta in alcun caso di aiuti al funzionamento (articolo 6, paragrafo 3, della disciplina comunitaria).

Natura del progetto notificato

La definizione di "attività di sviluppo precompetitiva" esclude la creazione di un primo prototipo che possa essere utilizzato a fini commerciali (diretti), i progetti di dimostrazione iniziale o i progetti pilota che possono essere convertiti o utilizzati a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale, nonché le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti ed altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti (allegato I della disciplina comunitaria, GU C 45, del 17.2.1996).

Sebbene il governo tedesco descriva Biotec come un'impresa dedita alla pura ricerca, ciò sembrerebbe in contraddizione con la documentazione commerciale dell'impresa che descrive una gamma di resine composte da amido biodegradabile e già commercializzate. La produzione commerciale è già in corso e le attività dell'impresa non possono essere descritte in termini di esclusiva conduzione di ricerca. In effetti, il progetto descritto costituisce un'attività di sviluppo di un processo commerciale che è già in fase di realizzazione.

Gli obiettivi rientranti nel progetto di aiuto riguardano in modo evidente aspetti produttivi quali l'accrescimento di scala della tecnologia applicata al processo, l'avviamento dell'impianto, il controllo qualitativo e la configurazione dell'impianto di produzione. Sulla scorta di quanto premesso, la proposta di aiuto non può essere descritta come attività di sviluppo precompetitivo ai sensi della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato e tale descrizione non è applicabile nemmeno alla fase iniziale del progetto avviata nel febbraio 1996, che riguarda piuttosto gli aspetti relativi all'accrescimento di scala di un processo produttivo a finalità commerciali.

Quantunque l'impresa possa essere descritta come una società di ricerca che svolge attività commerciali, le autorità tedesche non hanno trasmesso informazioni che illustrino il collegamento tra il progetto di aiuto che sarebbe finalizzato ad un'attività di sviluppo precompetitiva e le attività commerciali effettuate dall'impresa.

L'effetto di incentivazione del progetto di aiuto

I miglioramenti di un processo industriale a fini commerciali per conseguire più elevati rendimenti nella produzione di resine amilacee biodegradabili costituiscono sforzi orientati al mercato intesi a soddisfare la domanda di imballaggi e pellicole biodegradabili per i mercati di destinazione, che vanno dagli imballaggi agricoli alle borse riciclabili ed ai contenitori per alimenti preconfezionati. Come affermato dalle autorità tedesche, Biotec ha iniziato i lavori nel febbraio 1996 in considerazione dell'intensa concorrenza a livello mondiale. Sulla base di quanto precede, le autorità tedesche non hanno addotto giustificazioni del fatto che il progetto d'aiuto possa indurre l'industria a svolgere ricerche che altrimenti non realizzerebbe (articolo 6, paragrafo 2, della disciplina comunitaria). Ciononostante il governo tedesco sostiene che il finanziamento pubblico è giustificato poiché il progetto riveste interesse dal punto di vista ambientale e della conservazione di risorse (non rinnovabili), sebbene non fornisca alcuna informazione concreta per suffragare tale affermazione.

La necessità dell'aiuto proposto

La Commissione richiede agli Stati membri che notifichino aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo di dimostrare la necessità e l'effetto di incentivazione di tale aiuto e di provare che non si tratta in alcun caso di aiuti al funzionamento (articolo 6, paragrafo 3, della disciplina comunitaria). Le autorità tedesche sostengono che l'aiuto sia necessario al fine di realizzare la ricerca indispensabile ai fini delle nuove tecnologie di trattamento industriale e dei nuovi materiali, in quanto si tratta di mercati sottosviluppati che presentano un elevato grado di rischio e di difficoltà tecnica; il costo che tale ricerca comporta supera le possibilità finanziarie dell'impresa.

Il progetto d'aiuto è stato notificato dal governo tedesco nell'aprile 1997, 14 mesi dopo l'avvio del progetto, che è avvenuto nel febbraio del 1996. Sembra pertanto che Biotec abbia deciso di accrescere il proprio potenziale produttivo per normali ragioni di strategia operativa e senza la garanzia della concessione di un aiuto di Stato.

Occorre ancora stabilire in quale fase si trovassero i lavori al momento della notifica, sebbene attualmente Biotec realizzi già a fini commerciali ⁽¹⁾ la produzione di

resine amilacee biodegradabili, che formano l'oggetto del progetto d'aiuto. Sembrerebbe tuttavia che l'impresa commercializzasse già tali prodotti nel febbraio del 1996, quando il progetto di ricerca sarebbe stato avviato.

Per le suesposte ragioni si ritiene che le autorità tedesche non abbiano dimostrato la necessità di erogare un aiuto alla ricerca e sviluppo.

L'aiuto non notificato

Per quanto riguarda l'aiuto non notificato, il governo tedesco deve giustificare la natura di ricerca e sviluppo dei lavori, l'effetto di incentivazione dell'aiuto e la necessità dello stesso. In particolare, le autorità tedesche sostengono che l'aiuto non notificato sia rivolto ad un progetto di ricerca di base destinato a concludersi alla fine di settembre del 1998, sebbene il progetto di aiuto notificato (con scadenza nel febbraio 1998) abbia per oggetto l'accrescimento di scala di un progetto industriale già esistente. Resta da stabilire il collegamento tra il progetto d'aiuto notificato e l'aiuto non notificato, con particolare riferimento al contenuto dettagliato di ciascun programma di lavoro.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Sulla base della valutazione suesposta, la Commissione nutre, nella fase attuale, seri dubbi circa la compatibilità dell'aiuto di Stato proposto e dell'aiuto non notificato con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CE. Più specificamente, le autorità tedesche non hanno dimostrato che il progetto notificato sia ammissibile al finanziamento pubblico in quanto "attività di sviluppo precompetitiva" e che l'aiuto non notificato possa essere considerato come ricerca di base, né hanno dimostrato l'effetto di incentivazione dell'aiuto proposto e dell'aiuto non notificato né la loro necessità.

La Commissione ha pertanto deciso di avviare la procedura ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, sul caso N 237/97 nonché sull'aiuto non notificato dell'importo di 1,54 milioni di ECU a favore di Biotec, che secondo le autorità tedesche costituirebbe un aiuto per la ricerca di base (registrato come NN 151/97). La Commissione invita il governo tedesco a presentare nel termine di un mese dal ricevimento della presente lettera qualsiasi osservazione e ulteriori informazioni in merito all'oggetto della procedura stessa.

La Commissione ricorda alle autorità tedesche che, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, lo Stato membro non

⁽¹⁾ Cfr. pagina Internet
<http://www.kunststoffweb.de/biotec/index.htm>

può dare esecuzione alle misure progettate prima che la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, abbia condotto ad una decisione finale. La Commissione deplora il fatto che le autorità tedesche abbiano erogato un aiuto di Stato a favore di Biotec per un importo di 1,54 milioni di ECU senza aver notificato anticipatamente l'aiuto stesso e senza attendere che la Commissione lo approvasse. L'impresa che abbia beneficiato illegalmente di un aiuto, ossia prima della decisione finale della Commissione in merito, potrà essere tenuta a rimborsare l'aiuto conformemente alle procedure e alle disposizioni della legislazione tedesca, maggiorato degli interessi al tasso di riferimento utilizzato nella valutazione dei regimi di aiuti regionali, interessi che decorrono dalla data di erogazione agli aiuti illegali in questione.

La Commissione informa il governo tedesco che pubblicherà la presente lettera nella *Gazzetta ufficiale delle Co-*

munità europee e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale, invitando gli altri Stati membri, gli Stati EFTA parti contraenti del SEE e i terzi interessati a presentare le loro osservazioni. L'autorità di vigilanza EFTA sarà informata in conformità del protocollo n. 27 dell'accordo SEE.»

Con la presente la Commissione invita gli altri Stati membri e i terzi interessati a presentarle le loro osservazioni sulle misure in questione entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, facendole pervenire al seguente indirizzo:

Commissione europea
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

Tali osservazioni saranno comunicate al governo tedesco.

II

(Atti preparatori)

CONSIGLIO

PARERE CONFORME N. 1/98

del Consiglio a norma dell'articolo 55, paragrafo 2, lettera c), del trattato CECA

(98/C 219/10)

Con lettera in data 27 marzo 1998 la Commissione europea ha chiesto il parere conforme del Consiglio su progetti di ricerca e progetti pilota/dimostrativi nel settore dell'acciaio da finanziare a norma dell'articolo 55, paragrafo 2, lettera c), del trattato CECA.

Nella sessione del 29 giugno 1998 il Consiglio ha dato il parere conforme richiesto.

*Per il Consiglio**Il Presidente*R. COOK

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime del diritto a deduzione dell'imposta sul valore aggiunto

(98/C 219/11)

COM(1998) 377 def. — 98/0209(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 17 giugno 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che le modalità di rimborso dell'imposta ai soggetti passivi non residenti previste dall'ottava direttiva IVA 79/1072/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ modificata da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e dagli adattamenti dei trattati sui quali è fondata l'Unione europea, pongono in pratica problemi considerevoli per gli operatori come per le amministrazioni nazionali degli Stati membri;

considerando che la relazione della Commissione relativa alla seconda fase dell'iniziativa SLIM raccomanda di studiare le possibilità e i mezzi per riformare in profondità le modalità di rimborso attualmente previste dall'ottava direttiva;

considerando che la sola modifica capace di semplificare effettivamente il regime comune dell'IVA in generale, e la procedura di rimborso in particolare, consiste nell'autorizzare il soggetto passivo a dedurre l'IVA assolta in uno Stato membro in cui non sia residente imputandola direttamente all'IVA di cui sia debitore uno Stato membro nel quale effettua operazioni che danno diritto a deduzione;

considerando che, per riconoscere ad ogni soggetto passivo residente nella Comunità il diritto di dedurre l'IVA assolta in uno Stato membro in cui non è residente, è indispensabile, in particolare, modificare l'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽²⁾;

considerando che tale modifica richiede l'introduzione di un sistema di restituzione fra Stati membri, in virtù del quale lo Stato membro di residenza del soggetto passivo possa recuperare l'IVA dedotta dallo Stato membro in cui è stata pagata;

considerando che, per le esigenze del regime di restituzione e di controllo, occorre prevedere l'obbligo dei soggetti passivi di presentare un documento specifico, da allegare alle dichiarazioni periodiche, nel quale figurino, ripartiti per Stato membro, gli importi IVA pagati in altri Stati membri per i quali detti soggetti passivi esercitano il loro diritto a deduzione, nonché l'obbligo di allegare al documento specifico copia delle fatture o dei documenti d'importazione;

considerando che tutte le formalità amministrative previste dall'ottava direttiva diventano pertanto caduche e che questo nuovo obbligo non contraddice l'obiettivo di semplificazione della procedura, né l'opportunità di abrogare l'attuale ottava direttiva;

considerando che l'iter che gli operatori devono seguire per recuperare l'IVA in uno Stato membro in cui non sono residenti è notevolmente semplificato;

considerando che la gestione amministrativa è semplificata offrendo al contempo migliori possibilità di controllo;

⁽¹⁾ GU L 331 del 27.12.1979, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/95/CE (GU L 338 del 28.12.1996, pag. 89).

considerando che tali modifiche hanno tuttavia solo carattere temporaneo, poiché diventeranno caduche al momento dell'entrata in vigore del nuovo sistema comune dell'IVA, fondato sul principio del luogo d'imposizione e di deduzione;

considerando che, per rispettare la neutralità dell'imposta, occorre che la semplificazione della procedura di recupero dell'imposta pagata in un altro Stato membro in cui il soggetto passivo non è residente sia contestuale ad un ravvicinamento delle norme in materia di limitazione del diritto a deduzione;

considerando che, la raccomandazione contenuta nella relazione della Commissione relativa all'iniziativa SLIM collega essa stessa questi due temi;

considerando che alcune spese, anche quando ricorrono nel quadro del normale funzionamento dell'impresa, sono spesso tali da soddisfare anche bisogni privati e che hanno, quindi, carattere di consumo finale;

considerando che la ripartizione fra parte professionale e parte privata di dette spese non può sempre fare oggetto di un controllo preciso, e ciò comporta rischi di abuso o di frode fiscale;

considerando che, nella situazione attuale, le esclusioni e le limitazioni del diritto a deduzione esistenti negli Stati membri sono assai disparate, e ciò può essere fonte di distorsioni della concorrenza;

considerando che tale diversità non è un fenomeno nuovo, ma che il funzionamento del mercato interno dal 1993 ha evidenziato maggiormente il fatto che tale diversità può provocare distorsioni di concorrenza negli scambi internazionali, in quanto i suoi effetti si ripercuotono sui prezzi dei beni e dei servizi;

considerando che il problema della natura sia professionale che privata delle spese e le conseguenti difficoltà di controllo sussistono in particolare per le spese riguardanti i veicoli da turismo, le spese di vitto e alloggio, come per le spese suntuarie, di divertimento e di rappresentanza;

considerando che, tenendo conto delle diverse possibilità di destinazione a bisogni professionali e delle varie difficoltà di controllo, occorre istituire regimi diversi per le categorie di spesa sopra menzionate, mentre si applicano le regole normali di deduzione per tutte le spese per le quali la presente direttiva non prevede delle regole specifiche;

considerando che, per quanto concerne le spese per veicoli da turismo, occorre prevedere un regime facoltativo

che consenta agli Stati membri che lo desiderano di controllare in modo semplificato la parte di utilizzazione non professionale dei veicoli da turismo, lasciando loro un certo margine di valutazione nell'ambito di detto regime facoltativo;

considerando che, per quanto riguarda le spese di vitto e alloggio, una limitazione forfettaria del diritto a deduzione è stata giudicata la più appropriata per tener conto della natura al contempo professionale e privata di tali spese;

considerando che devono essere escluse dal diritto a deduzione le spese suntuarie, di divertimento o di rappresentanza, dal momento che queste spese non hanno un carattere strettamente professionale;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alle spese di cui alla presente direttiva è destinato a confermare il regime generale del diritto a deduzione di cui alla direttiva 77/388/CEE, limitando ogni eccezione al regime ai soli casi espressamente considerati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è così modificata:

- 1) L'articolo 17, paragrafo 6 è abrogato;
- 2) I seguenti articoli 17 bis, 17 ter e 17 quarter sono inseriti:

«Articolo 17 bis

Limitazioni del diritto a deduzione

1. Per quanto riguarda le spese relative ai veicoli da turismo aventi un'utilizzazione non esclusivamente professionale, gli Stati membri possono stabilire che la deduzione dell'imposta sul valore aggiunto gravante tali spese sia determinata nel limite di un massimale che essi stessi devono fissare ad almeno il 50 % dell'imposta summenzionata.

Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai veicoli da turismo che costituiscono beni strumentali del soggetto passivo, né a quelli che sono strettamente necessari all'esercizio dell'attività professionale, né ai beni e ai servizi che si riferiscono a detti veicoli, se la loro utilizzazione non professionale è inferiore al 10 %.

Si considera "veicolo da turismo" ogni veicolo stradale, compreso il rimorchio diverso da quelli che, per tipo di costruzione o equipaggiamento, sono destinati unicamente al trasporto di merci o ad un'utilizzazione industriale o agricola, o avente più di nove posti a sedere, compreso il posto del conducente.

Sono considerate "spese relative ai veicoli da turismo" le spese per l'acquisizione, anche mediante contratti d'opera, d'appalto e simili, per la fabbricazione

o l'importazione, il leasing o il noleggio, l'utilizzazione, la trasformazione, la riparazione e la manutenzione, nonché le spese relative agli acquisti effettuati o ai servizi resi in relazione con i veicoli summenzionati.

2. Per quanto riguarda le spese di vitto e alloggio diverse da quelle sostenute da un soggetto passivo per la fornitura a titolo oneroso di vitto e alloggio da parte di detto soggetto passivo, il diritto a deduzione dell'imposta sul valore aggiunto gravante tali spese è fissato al 50 % dell'imposta.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano senza pregiudizio dell'articolo 17, paragrafo 5.

Articolo 17 ter

Esclusione del diritto a deduzione

Le seguenti spese sono escluse dal diritto a deduzione:

- a) le spese relative ai veicoli da turismo, ai sensi dell'articolo 17 bis paragrafo 1, la cui utilizzazione professionale è inferiore al 10 %;
- b) le spese suntuarie, di divertimento o di rappresentanza.

Articolo 17 quarter

Disposizioni transitorie

Le disposizioni degli articoli 17 bis e 17 ter non si applicano che all'imposta sul valore aggiunto divenuta esigibile dopo l'entrata in vigore di dette disposizioni nello Stato membro in questione.»

- 3) All'articolo 20, paragrafo 3, sono aggiunti i seguenti terzo e quarto comma:

«La rettifica di cui al primo comma si applica anche in caso di rivendita di un veicolo da turismo il cui acquisto, fabbricazione o importazione sia stato soggetto all'imposta sul valore aggiunto che il soggetto passivo è stato autorizzato a dedurre conformemente all'articolo 17, paragrafo 6, primo, secondo e terzo comma.

La rettifica di cui al comma precedente non può comunque superare l'importo dell'imposta ottenuto applicando, alla base imponibile della rivendita, l'aliquota dell'imposta in vigore per i veicoli da turismo.»

- 4) L'articolo 28 septies è modificato come segue:

- a) La frase iniziale dell'articolo 17, paragrafo 3, è sostituita dal testo seguente:

«Fatto salvo il paragrafo 3 bis, gli Stati membri accordano altresì ad ogni soggetto passivo la deduzione o il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di cui al paragrafo 2 nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini:»

- b) I paragrafi 3 bis, 3 ter e 3 quarter sono inseriti all'articolo 17:

«3 bis. Nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati per realizzare operazioni tassate od operazioni di cui al paragrafo 3, gli Stati membri accordano altresì ad ogni soggetto passivo il diritto di dedurre:

- a) l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta in uno Stato membro in cui il soggetto passivo non è residente per i beni che gli sono o saranno ceduti e per i servizi che gli sono o saranno resi da un altro soggetto passivo;
- b) l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per i beni importati in uno Stato membro in cui il soggetto passivo non è residente.

Qualora il soggetto passivo sia identificato ai fini dell'IVA in più Stati membri, il diritto a deduzione è accordato nello Stato membro nel quale sono effettuate le operazioni tassate o le operazioni di cui al paragrafo 3 per le quali i beni o i servizi sono utilizzati. Qualora i beni e i servizi siano utilizzati nel contesto generale dell'attività economica del soggetto passivo e non sia possibile destinare detti beni e servizi ad operazioni tassate o alle operazioni di cui al paragrafo 3, il diritto a deduzione è accordato nello Stato membro in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della sua attività economica.

3 ter. Ai fini dell'applicazione del paragrafo che precede è considerato come soggetto passivo non residente all'interno del paese, il soggetto passivo che non abbia avuto in tale paese né la sede della propria attività economica, né un centro di attività stabile dal quale sono effettuate cessioni di beni o prestazioni di servizi, né, in mancanza di detta sede o di detto centro di attività stabile, il suo domicilio o la sua residenza abituale, e che non abbia effettuato alcuna cessione di beni o prestazione di servizi che si consideri localizzata in tale paese, ad eccezione:

- a) delle prestazioni di trasporto e delle prestazioni di servizi ad esse accessorie esentate ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera i), dell'articolo 15 o dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere B, C e D;
- b) delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi per le quali il destinatario sia stato designato come debitore dell'imposta ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a);
- c) delle prestazioni di servizi nei casi in cui l'imposta è dovuta unicamente dal committente ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b).

Quando l'IVA che il soggetto passivo è autorizzato a dedurre in virtù del paragrafo 3 bis è espressa in una moneta diversa da quella dello Stato membro in cui è sorto il diritto a deduzione, e uno dei due Stati non utilizza l'euro come moneta nazionale, il tasso di cambio è determinato nel momento in cui si verifica il presupposto d'imposta, secondo le disposizioni comunitarie in vigore per il calcolo del valore in dogana.

Per l'applicazione del paragrafo 3 bis e del primo e secondo comma del presente paragrafo, gli Stati membri provvedono a che un soggetto passivo non sia privato della possibilità di esercitare il proprio diritto a deduzione quando sia in possesso di una fattura che contenga almeno tutti gli elementi menzionati all'articolo 22, paragrafo 3, lettera b).

3 quater. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista all'articolo 99 del trattato, adotterà le misure relative al sistema di restituzione e le misure di cooperazione amministrativa necessarie al funzionamento del regime di deduzione previsto ai paragrafi 3 bis e 3 ter.»

- c) Il paragrafo 4 dell'articolo 17 è sostituito dal testo seguente:

«4. Il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto di cui al paragrafo 3 è effettuato in favore dei soggetti passivi che non sono residenti nel territorio della Comunità, secondo le modalità d'applicazione stabilite dalla direttiva 86/560/CEE.

I soggetti passivi di cui all'articolo 1 della direttiva 86/560/CEE, che abbiano effettuato all'interno del paese unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali il destinatario è stato designato come debitore dell'imposta, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), sono considerati anch'essi, ai fini dell'applicazione di detta direttiva, come soggetti passivi non residenti all'interno della Comunità.

La direttiva 86/560/CEE non si applica alle cessioni di beni esentate, o che possono essere esentate, in virtù dell'articolo 28 quater, parte A, quando i beni oggetto della cessione sono spediti o trasportati dall'acquirente o per suo conto.»

- 5) L'articolo 28 novies è modificato come segue:

all'articolo 22, paragrafo 4, è aggiunta la seguente lettera d):

- «d) Qualora il soggetto passivo eserciti un diritto a deduzione in virtù dell'articolo 17, paragrafo 3 bis, il soggetto passivo deve integrare la dichiarazione con un documento specifico in cui devono figurare gli importi delle deduzioni da operare, ripartiti per Stato membro.

Per giustificare tali importi, il soggetto passivo deve allegare a questo documento specifico copia delle fatture o dei documenti d'importazione.

Il soggetto passivo deve certificare nel documento specifico di cui al primo comma che egli non è identificato ai fini dell'IVA negli Stati membri in cui l'imposta sul valore aggiunto deducibile in virtù dell'articolo 17, paragrafo 3 bis è dovuta o assolta.»

Articolo 2

La direttiva 79/1072/CEE è abrogata con effetto al 1° gennaio 1999.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al 1° gennaio 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate de tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio riguardante le misure di controllo, le misure relative al sistema di restituzione e le misure di cooperazione amministrativa necessarie per l'applicazione della direttiva 98/.../CE

(98/C 219/12)

COM(1998) 377 def. — 98/0210(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 17 giugno 1998)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la modifica della sesta direttiva IVA, che consiste nel permettere ad un soggetto passivo di dedurre l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta in uno Stato membro nel cui territorio non è residente, esige l'introduzione di un sistema di restituzione e di compensazione bilaterale dei debiti fra Stati membri, in virtù del quale lo Stato membro in cui è operata la deduzione, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3 bis, della sesta direttiva, possa chiedere la restituzione di tale somma allo Stato membro in cui l'imposta era dovuta o assolta;

considerando che il funzionamento pratico del sistema di restituzione e di compensazione dei debiti richiede l'applicazione di regole comuni, in particolare in materia di tassi di cambio, di data di determinazione tra due Stati membri del saldo degli importi che devono ritorsi reciprocamente e di momento di effettivo pagamento del saldo;

considerando che gli Stati membri possono concludere accordi bilaterali che prevedono disposizioni derogatorie tra gli Stati membri contraenti per quanto riguarda il termine di pagamento del saldo ed il volume di documenti trasmessi;

considerando che la cooperazione fra Stati membri in materia di controllo non ha ancora la qualità né l'ampiezza necessarie ad un controllo efficace della deduzione operata in forza dell'articolo 17, paragrafo 3 bis, della sesta direttiva IVA 77/388/CEE; che, di conseguenza, è necessario prevedere temporaneamente delle procedure di controllo complementari;

considerando che dette procedure di controllo complementari attenuano l'effetto di semplificazione derivante

dalla modifica, mediante la direttiva 98/.../CE del Consiglio, del . . . , del regime del diritto a deduzione dell'imposta sul valore aggiunto assolta in uno Stato membro nel cui territorio il soggetto passivo non è residente; che comporta la previsione di una revisione regolare di queste procedure al fine di valutarne la necessità e la giustificazione;

considerando che la Commissione presenterà al Consiglio, entro la fine del secondo anno di applicazione di dette procedure, una relazione sulla loro giustificazione e necessità e sullo sviluppo della cooperazione fra Stati membri in materia di controllo, eventualmente corredata di proposte per la soppressione di dette procedure complementari; che a tal fine gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni necessarie;

considerando che è opportuno attribuire alla Commissione assistita dal comitato permanente per la cooperazione amministrativa nel campo delle imposte indirette, istituito in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, il potere di adottare le misure di applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento determina le procedure di controllo, le regole e le procedure relative al sistema di restituzione e le procedure di cooperazione amministrativa tra Stati membri, necessarie per l'applicazione della direttiva 98/.../CE.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

— «Stato membro di deduzione»: lo Stato membro nel quale il soggetto passivo esercita il suo diritto a deduzione in virtù dell'articolo 17, paragrafo 3 bis, della sesta direttiva,

— «Stato membro d'acquisto»: lo Stato membro nel quale l'imposta sul valore aggiunto che dà diritto a deduzione in virtù dell'articolo 17, paragrafo 3 bis, era dovuta o è stata assolta.

2. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le autorità responsabili per l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 3

Verifica da parte dello Stato membro di deduzione

1. Al momento del deposito della dichiarazione periodica cui sono allegati il documento specifico e copia delle fatture o dei documenti d'importazione, lo Stato membro di deduzione effettua una prima verifica vertente in particolare sulla corretta applicazione delle limitazioni del diritto a deduzione ed eventualmente del prorata di deduzione. Inoltre verifica se la natura delle spese non lasci presumere che il soggetto passivo effettua operazioni imponibili nel territorio dello Stato membro d'acquisto per le quali è debitore dell'imposta.

2. Qualora vengano constatate delle irregolarità, lo Stato membro di deduzione procede immediatamente alle necessarie rettifiche.

3. Qualora lo Stato membro di deduzione ritenga che le spese indicate dal soggetto passivo rivelino l'esistenza di operazioni imponibili nel territorio dello Stato membro d'acquisto, ne informa immediatamente questo Stato membro.

Articolo 4

Compensazione tra gli Stati membri

1. Lo Stato membro di deduzione ha diritto alla restituzione da parte dello Stato membro di acquisto dell'imposta sul valore aggiunto dedotta, tenuto conto delle rettifiche risultanti dalla verifica di cui all'articolo 3.

2. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri l'importo globale, in euro, dell'imposta sul valore aggiunto da restituire in virtù del comma precedente. Tale comunicazione viene fatta al più tardi il 31 luglio di ogni anno, per quanto riguarda l'imposta dedotta nelle dichiarazioni presentate nel corso del primo semestre, e al più tardi il 31 gennaio di ogni anno per quanto riguarda l'imposta dedotta nelle dichiarazioni presentate nel corso del secondo semestre dell'anno precedente.

3. Ove necessario, il tasso di cambio è determinato il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno secondo le disposizioni comunitarie vigenti per il calcolo del valore in dogana.

Articolo 5

Saldo provvisorio

Sulla base delle comunicazioni effettuate in virtù dell'articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri determinano bilateralmente, in data 31 gennaio e 31 luglio, il saldo provvisorio delle somme da restituire e di quelle da ricuperare.

Articolo 6

Scambio di informazioni

1. Le operazioni imponibili per le quali la deduzione dell'imposta sul valore aggiunto in virtù dell'articolo 17, paragrafo 3, della sesta direttiva è esercitata e che sono suscettibili di presentare un rischio di frode, sono oggetto di un'informazione da parte dello Stato membro di deduzione allo Stato membro d'acquisto. Questa informazione è inviata entro e non oltre il 15 del mese successivo a quello di deposito della dichiarazione periodica alla quale sono allegati il documento specifico e copia delle fatture o dei documenti d'importazione.

2. I criteri di selezione delle operazioni per le quali sono inviate informazioni sono stabiliti secondo la procedura dell'articolo 10.

3. Gli Stati membri possono tuttavia concordare, mediante accordi bilaterali, criteri complementari.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni informazione riguardante l'utilizzazione delle informazioni scambiate che la Commissione ritenga necessaria per elaborare la relazione di cui all'articolo 12.

Articolo 7

Verifica da parte dello Stato membro di acquisto

Entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 6, lo Stato membro d'acquisto informa lo Stato membro di deduzione dei casi di irregolarità che gli consentono di stabilire che l'operazione imponibile o era fittizia o era realizzata nel quadro di attività imponibili del soggetto passivo nel suo territorio.

In questo secondo caso il soggetto passivo non può esercitare il diritto a deduzione di cui all'articolo 17, paragrafo 3 bis, della sesta direttiva.

Articolo 8

Termine per modificare il saldo provvisorio

1. Purché sia rispettato il termine di tre mesi di cui all'articolo 7, l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni per le quali lo Stato membro d'acquisto ha constatato delle irregolarità è escluso

dall'importo di cui lo Stato membro di deduzione può ottenere la restituzione in virtù dell'articolo 4.

2. Trascorso il termine di tre mesi di cui all'articolo 7, lo Stato membro di deduzione non può chiedere la modifica dell'importo da restituire.

Articolo 9

Versamento del saldo tra gli Stati membri

1. Il saldo definitivo è determinato il 30 aprile e il 31 ottobre. Se il saldo provvisorio è già determinato, viene rettificato imputandovi l'IVA relativa alle irregolarità constatate mediante applicazione della procedura di cui agli articoli 6 e 7.

2. Il saldo definitivo che uno Stato membro deve restituire ad un altro è versato al più tardi il 15 maggio, se è stato determinato il 30 aprile, e al più tardi il 15 novembre se è stato determinato il 31 ottobre.

3. Il versamento del saldo è effettuato in euro.

4. Gli Stati membri, tuttavia, possono derogare al presente articolo mediante accordi bilaterali. In particolare possono concordare un altro termine per il pagamento del saldo o prevedere che detto pagamento sia rinviato, a determinate condizioni.

Articolo 10

Misure di applicazione

1. Le misure necessarie all'applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992.

2. A questo fine, la Commissione è assistita dal comitato permanente di cooperazione amministrativa, istituito in virtù dell'articolo 10, paragrafo 1, del detto regolamento.

Articolo 11

Comunicazione degli accordi bilaterali

Gli Stati membri informano la Commissione degli accordi bilaterali conclusi nei casi indicati agli articoli 6 e 9.

Articolo 12

Rapporto

Entro la fine del secondo anno d'applicazione delle misure di controllo di cui agli articoli 6 e 7, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulla giustificazione e necessità delle medesime e sullo sviluppo della cooperazione fra Stati membri in materia di controllo, corredata eventualmente di proposte per l'abrogazione di dette misure.

Articolo 13

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 1° gennaio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ogni Stato membro.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Azioni innovative destinate a promuovere attività transnazionali delle PMI europee operanti sui mercati dei paesi terzi

Invito a presentare proposte

(98/C 219/13)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. **Amministrazione aggiudicatrice:** Commissione europea, Direzione generale Politica delle imprese, commercio, turismo ed economia sociale (DG XXIII), Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles.

2. **Tipo:** invito a presentare proposte; le organizzazioni interessate a presentare una proposta di progetto sono invitate a formulare il loro atto di candidatura secondo le modalità sottoindicate.

3. **Introduzione:** il terzo programma pluriennale a favore delle piccole e medie imprese per il periodo 1° gennaio 1997-31 dicembre 2000 è stato adottato dal Consiglio dell'Unione europea il 9 dicembre 1996. Uno degli obiettivi del programma è quello di aiutare le PMI ad europeizzare e internazionalizzare le loro attività.

I programmi Europartenariat e Interprise (iniziativa diretta a promuovere i rapporti di cooperazione tra le imprese nei settori dell'industria e dei servizi) sono strumenti specifici creati in vista di questo scopo. Nell'ambito del terzo programma pluriennale sono previste azioni di carattere innovativo destinate a promuovere le attività transnazionali delle PMI operanti sui mercati dei paesi terzi.

La Commissione europea intende sperimentare modelli di cooperazione sviluppati a livello nazionale e regionale per aiutare le PMI a preparare la loro internazionalizzazione; ne sarà così verificata l'applicabilità sul piano europeo. Ferma restando la possibilità di sviluppare altri modelli, la sperimentazione riguarderà per ora:

- a) il modello «Firmenpool», che consiste nel fornire assistenza a «pool» di società tramite un esperto locale in determinati paesi terzi;
- b) il programma di «Compagnonnage», consistente nell'assistere «coppie» di imprenditori di diversi paesi operanti nello stesso settore.

4. **Obiettivi e requisiti**a) *Obiettivi*

- La proposta deve mirare a promuovere la cooperazione tra imprese che rientrano tra quelle definite come piccole e medie imprese (PMI) dalla Commissione europea, ossia imprese con meno di 250 dipendenti e con un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU o un bilancio annuo totale non superiore a 27 milioni di ECU. Inoltre, il capitale o i diritti di voto di una PMI non devono essere detenuti per il 25 % o più da un'impresa o congiuntamente da più imprese che non rientrano nella suddetta definizione di PMI.
- La proposta deve mirare ad assistere le PMI europee a penetrare nei paesi terzi segnalando opportunità di mercato, selezionando partner e favorendo la cooperazione tra le imprese.

b) *Requisiti*

- Le proposte devono essere presentate da un'organizzazione stabilita in uno dei paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Possono essere associati al progetto gli organismi dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo e i paesi terzi interessati.

Per quanto riguarda questi ultimi, i costi relativi non saranno presi in considerazione ai fini del finanziamento da parte della Comunità.

- La proposta deve essere presentata conformemente alle istruzioni contenute nel fascicolo informativo che può essere richiesto al servizio della Commissione indicato al punto 11.

- Al fine di valutare la riproducibilità delle azioni a livello europeo, sarà data preferenza ai paesi nei quali non sono già stati realizzati programmi analoghi.

5. Criteri di selezione

a) *Criteri di esclusione*

L'organizzazione candidata deve fornire la prova di:

- non trovarsi in stato di fallimento o amministrazione controllata, di cessazione o sospensione dell'attività commerciale, di liquidazione o concordato preventivo e di non essere oggetto di procedimenti analoghi;
- non essere stata condannata per un reato relativo alla condotta professionale, con sentenza passata in giudicato;
- avere assolti i propri obblighi fiscali e contributivi.

A questo scopo, il candidato dovrà presentare un estratto del casellario giudiziale, o in mancanza di esso, un documento equivalente rilasciato da una competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese di origine o di residenza per quanto riguarda i primi due punti e un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro interessato per quanto riguarda il terzo punto.

b) *Capacità finanziaria ed economica*

La documentazione relativa potrà essere costituita da:

- una dichiarazione bancaria;
- bilanci o estratti dei bilanci;
- una dichiarazione relativa al fatturato totale e al fatturato relativo ai servizi in questione per gli ultimi tre esercizi finanziari.

c) *Competenza tecnica*

L'organizzazione candidata dovrà dimostrare di essere in grado di realizzare le attività del progetto proposto.

La capacità tecnica dovrà essere documentata dalle seguenti informazioni:

- titoli di studio e professionali del personale dell'organizzazione e di quanti parteciperanno al progetto; dovranno essere specificati i compiti affidati alle persone partecipanti;

- curriculum vitae e precedenti professionali nel paese terzo in questione dell'esperto (o degli esperti) prescelto (o prescelti);
- descrizione delle misure programmate dall'organizzazione.

d) *Competenza professionale*

La documentazione potrà consistere in un attestato di iscrizione in un albo professionale o commerciale, una dichiarazione giurata o un certificato equivalente.

6. Criteri di aggiudicazione: ai fini dell'aggiudicazione, le proposte di progetti per «azioni innovative» saranno valutate in base ai seguenti criteri:

- chiarezza della presentazione;
- obiettivo dell'azione/motivazione della scelta del settore (o dei settori);
- interesse della proposta per il settore privato, ossia capacità di promuovere la cooperazione delle imprese con i mercati di paesi terzi;
- indicazione di una chiara metodologia per la valutazione dell'impatto del progetto e dei risultati dell'azione proposta.

7. Contributo finanziario: la Commissione europea concederà ad ogni proposta accettata un contributo finanziario, entro un massimale di 80 000 ECU, non superiore al 50 % del bilancio totale.

8. Data limite per l'ultimazione del progetto: giugno 2000

9. Data limite per la presentazione delle proposte: 9 ottobre 1998

10. Presentazione delle proposte: le proposte di «Azioni innovative destinate a promuovere le attività transnazionali delle PMI europee operanti sui mercati dei paesi terzi» dovranno essere spedite in quadruplica copia, mediante raccomandata postale, al seguente indirizzo:

Commissione europea, Direzione generale XXIII B/2, Mr. Nassos Christoyannopoulos, Capo divisione, Rue de la Loi/Wetstraat 200 (AN80 6/40), B-1049 Bruxelles

11. Altre informazioni: per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Commissione europea, Direzione generale XXIII B/2, Rue de la Loi/Wetstraat 200 (AN80 6/16), B-1049 Bruxelles, fax: (32-2) 295 17 40.